



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00467/2025

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2024, presentato, in data 21 agosto 2024, dal sig. Gerardo Magalino contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 0008/CFA-2024/2025, emessa dalla Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, con dispositivo dell'11 luglio 2024, comunicata e pubblicata in data 22 luglio 2024, con la quale, nel rigettare il reclamo presentato, tra gli altri, dal suddetto ricorrente, è stata integralmente confermata la decisione n. 0248/TFNSD-2023/2024 del 7 giugno 2024, resa dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, con cui è stata irrogata, a carico del sig. Gerardo Magalino, la sanzione di anni 5 di squalifica, per la violazione dell'art. 30 CGS FIGC, con l'aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Dichiara in parte inammissibili e nel resto infondati i primi tre motivi di ricorso.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Corte Federale di Appello FIGC in diversa composizione.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 maggio 2025.

IL PRESIDENTE  
F.to Ferruccio Auletta

IL RELATORE  
F.to Ermanno de Francisco

Depositato in Roma, in data 5 maggio 2025.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno